

Allegato A DGR n. 1268 del 01/10/2018

“Scheda di valutazione generale del rischio”

sulla provenienza illegale del legno e dei prodotti da esso derivati immessi nel mercato interno della UE da parte di un operatore del comparto forestale marchigiano, provenienti esclusivamente da tagli eseguiti nelle Marche, con riferimento alle denunce di inizio lavori ed autorizzazioni previste dalla l.r. n. 6/2005 e dalla DGR n. 2585/2001 e s.m.

Reg. UE n. 995/2010, European Timber Regulation (EUTR)

Legno e prodotti legnosi da esso derivati considerati per la valutazione del rischio, secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio al quale si applica il Regolamento EUTR (Allegato al Reg. UE n. 995/2010):

- a) **4401.** Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili;
- b) **4403.** Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato.

Procedura di *Valutazione del rischio*, **in via generale**, redatta in base all'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (EUTR), fermo restando che la *Valutazione del rischio* deve essere comunque condotta dall'*Operatore*, per ogni partita di legno e prodotti da esso derivati che immette per la prima volta nel mercato interno dell'Unione europea.

Elementi di Valutazione del rischio:

- 1. prevalenza di raccolta illegale di determinate specie;
- 2. prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali nel paese di produzione o regione in cui il legno e prodotti da esso derivati è stato ottenuto, tenendo anche conto della presenza di conflitti armati;
- 3. presenza di sanzioni internazionali sul legno, che possono invece essere valutati a priori dalla Giunta regionale, competente in materia di gestione forestale ai sensi dell'art. 117 del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, del RDL n. 3267/1923 e della l.r. n. 6/2005.

Con riferimento ai precedenti elementi di Valutazione del rischio si può ragionevolmente ritenere che il rischio, sulla provenienza illegale del legno e dei prodotti da esso derivati immessi nel mercato UE da parte di un operatore del comparto forestale marchigiano e proveniente da tagli eseguiti nelle Marche, in via generale, sia classificabile come trascurabile, con riferimento all'art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (EUTR), per i seguenti motivi:

- relativamente all'elemento di valutazione: **“prevalenza di raccolta illegale di determinate specie”** si valuta che relativamente ai tagli boschivi eseguiti nelle Marche il legno e i prodotti da esso derivati afferiscono principalmente a specie legnose di provenienza legale oltre che comune (ad esempio castagno, faggio, querce, carpino nero, orniello, robinia, conifere alloctone impiegate nei rimboschimenti) e pertanto questo elemento è valutato con rischio di livello trascurabile;
- relativamente all'elemento di valutazione: **“prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale (in questo caso le Marche) in cui il legno e i prodotti da esso derivati è stato ottenuto, tenendo anche conto della presenza di conflitti armati”**: riferendosi esclusivamente a tagli autorizzati od alle denunce di inizio lavori presentate agli enti competenti, che acquisiscono da altri enti, od impongono all'operatore forestale, le eventuali ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pareri, comunque denominati, riferiti alla legislazione applicabile all'intervento selvicolturale in questione, ci si riferisce alla sola produzione legale. Inoltre nelle Marche non si è avuto alcun conflitto armato dalla fine della seconda Guerra Mondiale, terminata il 25/04/1945, per cui il rischio si valuta nullo;
- relativamente all'elemento di valutazione: **“presenza di sanzioni internazionali: sul legno e sui prodotti da esso derivati”** non gravano attualmente sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea per cui il rischio si valuta nullo.

Considerate le sopracitate valutazioni parziali, si desume che il rischio complessivo, in via generale, è valutabile come “trascurabile”.